



DIREZIONE GENERALE SANITÀ,
POLITICHE SOCIALI E PER
L'INTEGRAZIONE

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
RESPONSABILE

ADRIANA GIANNINI

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG | 2016 | 114028
DEL 22/02/2016

Ai Direttori dei DSP
AUSL Regione Emilia- Romagna

Oggetto: Indicazioni riguardanti la vendita dei prodotti fitosanitari ad utilizzatori non professionali.

Come noto, in data 26 novembre 2015, sono entrate in vigore le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs150/2012, che prevede l'obbligo di vendita dei prodotti fitosanitari esclusivamente a soggetti in possesso di abilitazione all'acquisto, e all'utilizzo ed il divieto di vendita degli stessi a utilizzatori non professionali; a questi ultimi è consentita la vendita di prodotti recanti in etichetta "*prodotto fitosanitario destinato a utilizzatore non professionale*" (art.10, 5° c. del D.Lgs.150/2012).

Poiché a tutt'oggi non è stato emanato dal Ministero della Salute, d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il decreto che doveva adottare specifiche disposizioni per l'individuazione di tali prodotti, si è venuta a creare di fatto una situazione d'incertezza che coinvolge sia gli addetti alla vendita sia gli organi preposti al controllo ufficiale.

In attesa del decreto interministeriale il Ministero della Salute, su sollecitazione degli Assessorati Regionali alla Sanità e delle Associazioni di categoria, ha fornito alcune indicazioni al fine di superare il vuoto normativo prevedendo la possibilità di vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari, con esclusione di quelli classificati molto tossici, tossivi o nocivi ai sensi della Direttiva 1999/45/CE, e dei prodotti che riportano in etichetta i pittogrammi individuati nella nota/circolare del Ministero della Salute prot.n.19953 del 15/5/2015, lasciando facoltà alle Regioni di definire le opportune modalità di registrazione della vendita.

Ciò premesso, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale sopra detto, si riportano le seguenti indicazioni:

- è consentita la vendita di prodotti fitosanitari di cui sopra posti in confezioni non superiori a un chilogrammo o a un litro, ad eccezione dei prodotti a base di rame

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel. 051.527.7455 – 6
fax 051.527.7064

segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.	5113	600	130	040		Fasc.	2016	2	

zolfo e olio minerale e sali potassici di acidi grassi per i quali è possibile la loro vendita fino a 3 Kg/ 3L nell'arco dell'anno solare;

- il venditore deve identificare l'acquirente attraverso nome, cognome, indirizzo e codice fiscale accertandosi della maggiore età dello stesso;
- l'utilizzatore deve rilasciare all'acquirente una dichiarazione firmata, specificando che utilizzerà tali prodotti per scopi non professionali e su prodotti ortofrutticoli destinati ad autoconsumo coltivati su superfici limitate;
- la tracciabilità della vendita dovrà essere garantita riportando sul registro di carico e scarico il totale cumulato delle vendite per prodotto con cadenza mensile.

Si ricorda altresì che l'art. 10, 3° c. del D.lgs 150/2012, prevede che all'atto della vendita siano fornite all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente, sui pericoli all'esposizione e, in particolare sulle condizioni per la conservazione, manipolazione, applicazione, smaltimento contenitori, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

Cordiali saluti

Adriana Giannini
(documento firmato digitalmente)

Referente
Danila Tortorici
Tel. 051/5277335
e-mail: dtortorici@regione.emilia-romagna.it